



AUDIZIONE NELLA 13^A COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENATO

SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DEL PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE (ATTI GOVERNO 166-169)

ANFIMA E LA SUA FILIERA

ANFIMA è l'Associazione nazionale, aderente a Confindustria, che raggruppa i Fabbricanti di Imballaggi Metallici e Affini italiani. L'associazione coordina le aziende associate che sono 29 con 46 stabilimenti sul territorio italiano e impiegano un totale di oltre 4000 persone su tutto il territorio nazionale. Il fatturato totale della filiera rappresentata da ANFIMA ammonta a 1,6 miliardi di Euro, di cui quasi il 40% destinato all'esportazione.

ANFIMA è il punto d'incontro fondamentale per tutti gli operatori del settore dell'imballaggio metallico italiano.

GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO

I metalli sono materiali permanenti che vengono riciclati infinite volte senza perdere le proprie caratteristiche. Pertanto gli imballaggi in acciaio e alluminio - utilizzati per il confezionamento di prodotti in tutti i settori: alimentari, bevande, chimico, cura della persona e altri ancora – svolgono un ruolo prezioso nei processi dell'economia circolare in quanto il packaging di metallo si può riciclare infinite volte senza alcuna perdita delle sue caratteristiche. Una lattina per bevande contiene in media oltre il 50% di alluminio (già riciclato ed è, in assoluto, l'imballaggio per bevande più riciclato al mondo. Il 75% dell'alluminio primario è ancora in uso ed è reperibile tramite il riciclo mentre l'80% dell'acciaio prodotto è ancora in circolazione, sotto forme diverse, confermando il concetto di materiale permanente. Una volta avviati a riciclo, essi danno vita a innumerevoli altri prodotti di uso comune, senza bisogno di sovvenzioni o incentivi all'uso. Essendo costituiti da un solo materiale, risulta facile raccogliarli, selezionarli e riciclarli, perfino raccogliendo le ceneri dopo l'incenerimento.

A queste qualità gli imballaggi metallici assommano l'essere infrangibili, non perforabili, resistenti agli sbalzi di temperatura e alle pressioni estreme, garantendo così il rispetto dei più elevati standard di integrità del prodotto confezionato, evitando la contaminazione da agenti esterni come ossidazione o luce e quindi garantendo la conservazione per un periodo molto più lungo rispetto alle altre categorie di imballaggi.



L'IMPATTO DEGLI IMBALLAGGI METALLICI SULL'AMBIENTE

Una recente ricerca condotta dal Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano ha stimato l'impatto ambientale degli imballaggi in funzione del materiale con cui sono costruiti. Lo studio è del Prof. Carlo Mapelli (dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano) e si concentra sulle prestazioni ambientali dei materiali utilizzati per la produzione di imballi. La ricerca verrà divulgata nelle prossime settimane.

In base allo studio le filiere dell'acciaio e dell'alluminio si presentano come più competitive rispetto a quelle del cartone per bevande e del PET dal punto di vista dell'impatto ambientale in termini di emissione di CO2 e di consumo di acqua. Le due filiere, pur con caratteristiche peculiari di ognuna, sono entrambe virtuose anche dal punto di vista del consumo di energia valutando il riciclo multiplo dei metalli.

Il nostro Paese, grazie al funzionamento del sistema Conai, ha raggiunto livelli superiori alla media europea ed è già oltre gli obiettivi di riciclo minimi prescritti dalla direttiva 2018/852 per i metalli ferrosi e l'alluminio contenuti negli imballaggi, senza bisogno di attuare sistemi di deposito. Nel 2018¹:

- il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio ha raggiunto il 77,5% dell'immesso al consumo nel 2018;
- per gli imballaggi in alluminio il tasso di riciclo è stato dell'80,2% dell'immesso in consumo.

Questi dati dimostrano come da sempre i metalli siano riciclati e garantiscano l'ottenimento di nuovi manufatti. Se, come è auspicabile, le aree del Paese nelle quali oggi non viene svolta la raccolta differenziata si attiveranno per raggiungere gli obiettivi di legge, i metalli supereranno con facilità il limite dell'80% di riciclo. Gli obiettivi e i risultati già esistenti in Italia permetterebbero addirittura di alzare l'asticella per i materiali da imballaggio.

L'OPINIONE DI ANFIMA SUL'ATTO 169

Il recepimento nella normativa nazionale della direttiva 2018/851, modificativa della direttiva quadro sui rifiuti, e della direttiva 2018/852, sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, costituisce un passaggio di fondamentale importanza per offrire ai cittadini italiani un reale passo avanti verso l'attuazione dell'economia circolare.

In linea generale ANFIMA esprime un giudizio favorevole sul relativo schema di decreto legislativo di recepimento, che rispecchia chiaramente i contenuti delle Direttive 2018/851 e 2018/852.

Il dibattito da tempo in corso su forme di incentivazione volte a aumentare la percentuale di imballaggi riutilizzabili è molto rilevante. Segnaliamo in merito la rilevanza della norma di cui all'art. 3, comma 5, dell'Atto Governo 169, che modifica l'art. 219-bis del Codice Ambiente (d.lgs. 152/2006) sul sistema di restituzione. Se correttamente attuata in un'ottica di sostenibilità per le filiere produttive, essa è potenzialmente in grado di favorire ulteriormente il recupero degli imballaggi.

¹ I dati sul riciclaggio di acciaio e alluminio nel 2019 non sono ancora stati ufficializzati.



ALCUNE PROPOSTE PER IL PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'AG169

Nell'ambito di un giudizio favorevole, ANFIMA sottopone alla Commissione Ambiente del Senato alcune brevi considerazioni e proposte per offrire un contributo alla stesura del parere che sarà espresso sull'Atto Governo 169.

A. Identificazione e classificazione degli imballaggi

L'art. 3, comma 4, lettera c), dell'AG169 prevede che "i produttori hanno altresì l'obbligo di indicare, ai fini dell'identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione". In sostanza si rende obbligatoria l'indicazione della numerazione e delle abbreviazioni per l'identificazione degli imballaggi.

ANFIMA concorda sulla norma e sull'utilità di mettere a disposizione dei consumatori in modo chiaro informazioni sui materiali utilizzati per gli imballaggi.

Riteniamo al tempo stesso coerente con l'obiettivo di rafforzare tale condivisibile finalità proporre alla Commissione di chiedere al Governo, nel suo parere, di aggiungere alla fine dell'art. 3, comma 4, lettera c), le seguenti parole: "oppure mediante altri marchi o indicazioni che ne permettano l'identificazione".

Questa proposta nasce alla luce del positivo caso costituito dall'iniziativa della nostra associazione europea Metal Packaging Europe, che già da tempo ha creato e promosso il marchio "Metal recycles forever", che informa i consumatori sulle qualità dei propri materiali in termini di riciclo infinito. Secondo una nostra indagine, in Italia nel 2019 quasi un miliardo di lattine, barattoli, bombolette e altri imballaggi in acciaio e alluminio hanno apposto il logo in inglese o italiano, raggiungendo così un'ampissima platea di consumatori:



Nella nostra filiera – così come in altre – esistono iniziative volontarie ed esperienze positive che è importante valorizzare o quanto meno non penalizzare, seppur involontariamente.

B. Responsabilità estesa del produttore (EPR)

L'art. 1, commi 1 e 2, dell'AG169 introducono la definizione di EPR e i relativi criteri minimi in modo del tutto coerente con quanto indicato nella direttiva 2018/851.

Richiamiamo però l'attenzione su un aspetto sempre nell'ottica di sottolineare che, scritta la norma, occorre poi valutarne i migliori modi di attuazione:

L'art. 1, comma 2, dell'AG169 – introducendo il nuovo art. 178-ter nel Codice Ambiente – prevede la definizione dei contenuti minimi che dovranno avere i regimi di EPR, quando saranno introdotti dai successivi



decreti ministeriali. I contenuti minimi indicati sono coerenti con quanto indicato nell'art. 1, paragrafo 9, della direttiva 851/2018.

Notiamo però una copertura incerta dei costi che saranno connessi all'attuazione del nuovo regime di EPR in quanto:

- a) sebbene si preveda che il contributo finanziario non debba superare i costi necessari a fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente, ciò potrebbe essere di difficile misurazione con un conseguente forte incremento dei costi e con un disallineamento dalla realtà delle specifiche filiere².
- b) tra i costi connessi all'EPR sono stati aggiunti quelli relativi alla cernita, non presenti nella direttiva.

Sul tema proponiamo alla Commissione di indicare al Governo l'opportunità di:

- **chiarire il metodo di misurazione dei costi come fondamentale linea guida per la successiva emanazione dei decreti ministeriali, ad esempio valutando caso per caso le singole filiere e i mercati di riferimento, dando così certezze ai soggetti sottoposti al nuovo regime dell'EPR;**
- **escludere i costi della cernita dal novero di quelli a carico dei produttori nel nuovo regime dell'EPR.**

C. Gestione dei rifiuti e costi a carico dei produttori

L'art. 3, comma 7, dell'AG169 stabilisce che i costi necessari per fornire i servizi di gestione di rifiuti sono a carico di produttori e utilizzatori nella misura almeno dell'80%; tali somme (di cui viene dettata la disciplina contabile) sono versate nei bilanci dei Comuni con destinazione vincolata a coprire parte dei costi del servizio e quindi della TARI a carico dei cittadini.

Rispetto a questa norma ANFIMA segnala la necessità di far sì che poi nel concreto, una volta che tale norma verrà applicata, non si finisca col far coprire ai produttori anche costi per la raccolta differenziata derivanti da eventuali inefficienze delle amministrazioni locali in questa attività.

D. Riciclaggio multiplo

Nel 'considerando' n. 20 della direttiva 2018/851 è scritto: *"Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per incoraggiare lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e l'impiego di prodotti e componenti di prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti e senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Tali misure dovrebbero tenere conto dell'impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, la gerarchia dei rifiuti e, se del caso, il potenziale di riciclaggio multiplo".*

Correttamente l'art. 1, comma 1, capoverso 3, dell'AG169 prevede che nei successivi decreti ministeriali con cui individuare i regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) si tenga conto *"dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità del riciclaggio multiplo"*. Ciò è pienamente rispecchiante il testo della direttiva.

² Nel caso della filiera rappresentata da ANFIMA, attualmente il contributo Conai è pari a 3€/tonnellata per l'acciaio e 15€/tonnellata per l'alluminio, molto meno rispetto ad altri materiali e ai costi degli altri sistemi europei.



La norma è quindi formulata in modo condivisibile. Al tempo stesso segnaliamo un aspetto su cui a nostro parere è utile porre attenzione: l'esperienza suggerisce infatti che in tema di valutazione del ciclo di vita si fa spesso riferimento a studi che usano metodologie inappropriate, non considerando l'impatto del riciclo multiplo sull'ambiente e non prendendo in esame, per esempio, l'impatto ambientale negativo dei rifiuti marini. In particolare:

- a) l'elevato riciclo degli imballaggi metallici porta automaticamente un vantaggio ambientale a prescindere da dove il materiale riciclato venga usato, in quanto il mercato dei prodotti ottenuti è largamente attivo;
- b) tema prioritario è sostenere l'ulteriore sviluppo del mercato italiano, già in fase di sviluppo, del riciclo dei materiali con un sistema di EPR che valorizzi i materiali più facili da selezionare e riciclare;
- c) riciclando i materiali permanenti quali l'acciaio e l'alluminio si dà vita a innumerevoli altri prodotti di uso comune, in modo davvero funzionale a prevenire il grave fenomeno della dispersione in mare;
- d) sono portati avanti dall'industria in un'ottica di mercato e senza e senza che vi sia bisogno di sovvenzioni o incentivi all'uso che ne alterino l'andamento;
- e) inserire interferenze artificiali aggiungerebbe solo dei costi e potrebbe costituire distorsione del mercato, senza che vi sia un reale beneficio ambientale.

Per questi motivi sottoponiamo alla Commissione la proposta che nel parere sull'Atto Governo 169 possa esserci una apposita menzione sulle potenzialità del riciclo multiplo, raccomandando al Governo che essa abbia un ruolo centrale nei futuri decreti deputati a indicare i regimi di EPR.